

A large, thick, purple curved graphic element that starts from the left side of the page and curves upwards and to the right, ending in a sharp point.

# Polizza Inarcassa rischio professionale

Edizione 01/11/2009

Convenzione  
Inarcassa - UGF Assicurazioni

Rinnovo 2009:  
vantaggi  
per gli Iscritti

## Convenzione INARCASSA - UNIPOL

I & B GROUP



### LA TRANQUILLITÀ... CHE INVESTIMENTO

Vivere con tranquillità ogni momento della vita, professionale e privata.  
Guardare con fiducia al futuro, potendo contare su soluzioni assicurative complete.

Questo é ciò che Inarcassa e Unipol Vi offrono, rinnovando la  
Convenzione per l'assicurazione della **Responsabilità Civile Professionale** e per l'assicurazione  
**obbligatoria di cui al D.Lgs.163/2006 - codice dei contratti pubblici (ex Legge Merloni n°109/94).**

**Garanzie complete e tariffe ancora più vantaggiose, esclusive per gli Iscritti.**

Sicurezza è uno stile di vita

Tutte le informazioni presso le Agenzie Unipol oppure sui siti [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it) e [www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol)

*inarc*CASSA  
[www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it)

 UNIPOL  
UGF ASSICURAZIONI  
[www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol)

# Indice

<b>Guida alle caratteristiche della polizza</b>	pag. 3
<b>Definizioni</b>	pag. 3
<b>Assicurati</b>	pag. 4
<b>Responsabilità civile professionale</b>	pag. 5
• Attività assicurata	pag. 7
• Garanzia operante	pag. 7
• Massimali assicurati per ogni polizza	pag. 11
• Franchigie	pag. 11
• Condizioni generali	pag. 12
• Condizioni particolari	pag. 12
<b>Rischi accessori</b>	pag. 15
• Incendio	pag. 18
• Tutela legale	pag. 20
• Interruzione dell'attività professionale	pag. 22
<b>Le norme generali</b>	pag. 23
• Norme che regolano l'assicurazione in generale	pag. 25
• Settore sinistri / Responsabilità civile e rischi accessori	pag. 26
– <i>Norme che regolano la responsabilità civile</i>	pag. 26
– <i>Norme che regolano i rischi accessori</i>	pag. 26
– <i>Incendio</i>	pag. 26
– <i>Tutela legale</i>	pag. 27
<b>Alcune informazioni sulla polizza</b>	pag. 28
<b>Obblighi assicurativi previsti dal codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n° 109/94)</b>	pag. 30



# Guida alle caratteristiche della polizza

Questa “Guida” è stata studiata per illustrare gli aspetti principali e più significativi della polizza, per fare in modo che ogni professionista possa agevolmente recepirne e comprenderne appieno l’articolazione e le garanzie prestate.

## Sistema modulare

È stata studiata una polizza “modulare” che prevede una molteplicità di garanzie, a scelta del cliente, facilmente personalizzabile e adattabile ed in grado quindi di soddisfare fino in fondo le necessità di sicurezza e tranquillità di ogni professionista.

## Attività esercitata

In considerazione del fatto che i professionisti possono svolgere molteplici e diversificate attività nel campo della architettura e della ingegneria, sono state elaborate due distinte ipotesi di attività definite: attività base e attività estesa.

## Garanzie prestate

Per offrire una gamma di garanzie completa, ma contemporaneamente articolata in modo tale da consentire ad ogni professionista di scegliere la soluzione assicurativa più rispondente alle proprie necessità sono stati previsti tre livelli di garanzie “R.C. Professionale”, e più precisamente:

Garanzia A - Garanzia B - Garanzia C.

Per una maggior tutela del patrimonio del professionista è stata inoltre studiata la possibilità di garantire anche i rischi accessori relativi all’incendio dei beni costituenti lo studio, al ricorso terzi a seguito di incendio, alla tutela giudiziaria e all’interruzione dell’attività professionale.

Queste garanzie vengono offerte in base a tre distinti livelli di copertura, e più precisamente: **Garanzia accessoria base - Garanzia accessoria super - Garanzia accessoria extra-super.**

In questo modo ogni professionista paga il costo assicurativo solo di ciò che gli interessa e che acquista.

## Massimale assicurato

Sono state previste tre combinazioni di massimali “R.C. Professionale” in grado di offrire al professionista la massima sicurezza e tranquillità: **massimale base, massimale medio e massimale super.**

Questo permette all’Assicurato di poter scegliere il massimale che lo tutela nel modo migliore in base alle specifiche caratteristiche e dimensioni dello studio ed alla tipologia di attività esercitata.

# Definizioni

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, significano:

## A) DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE GARANZIE

- per “**Assicurazione**”: il contratto di assicurazione;
- per “**Polizza**”: il documento che prova l’assicurazione;
- per “**Contraente**”: il soggetto che stipula l’assicurazione;
- per “**Assicurato**”: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione;
- per “**Compagnia**”: la UGF Assicurazioni;
- per “**Premio**”: la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia;
- per “**Indennizzo**”: la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro;
- per “**Sinistro**”: il fatto dannoso previsto in polizza;
- per “**Scoperto**”: la percentuale variabile del danno che rimane a carico dell’Assicurato;
- per “**Franchigia**”: la parte fissa del danno che rimane a carico dell’Assicurato.

## B) DEFINIZIONI SPECIFICHE DELLA GARANZIA R.C. PROFESSIONALE

- per “**Danni corporali**”: la morte o lesioni personali;
- per “**Danni materiali**”: la distruzione o il deterioramento di cose;

- per “**Cose**”: sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per “**Perdite Patrimoniali**”: il pregiudizio economico che non sia conseguenza di morte o di lesioni personali o di danneggiamento a cose;
- per “**Progettista**”: il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza;
- per “**Direttore dei Lavori**”: il singolo libero professionista che, per incarico e nell’interesse del committente, segue e sorveglia l’esecuzione dei lavori;
- per “**Collaudatore**”: il singolo professionista che, per incarico e nell’interesse del committente, esegue il collaudo statico e/o tecnico amministrativo dell’opera.

## C) DEFINIZIONI SPECIFICHE RISCHI ACCESSORI

### C.) INCENDIO

- per “**Contenuto**”: i beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi: *Arredamento ed attrezzature*  
Mobili, arredamento, attrezzature, il tutto adibito all’attività dichiarata e posto nei locali dell’ufficio e/o studio.  
Sono compresi: cancelleria, apparecchi fotografici e strumenti professionali, casseforti e armadi di sicurezza, nonché tappezzerie, moquettes e parquets non facenti parte della proprietà del fabbricato ma di proprietà dell’Assicurato quale locatario.

Sono altresì compresi: mobili ed oggetti d'antiquariato; collezioni in genere e denaro fino alla concorrenza di € 1.500,00; quadri, tappeti, arazzi e cose aventi valore artistico, di valore singolo non superiore a € 5.000,00.

*Restano comunque esclusi:* raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche e filateliche; collezioni in genere; pietre e metalli preziosi, perle, carte valori, valori bollati, titoli di credito in genere, veicoli a motore iscritti al P.R.A. e quant'altro rientra nelle definizioni di "APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE" e "COSE PARTICOLARI".

#### *Apparecchiature elettriche ed elettroniche*

Macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche, telex, telefax, fotocopiatrici, personal computer e mini elaboratori, sistemi elettronici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmissione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter, apparecchi di rilevazione e misura, impianti di prevenzione ed allarme, centralino telefonico compresi gli apparecchi utilizzatori, ed ogni altra apparecchiatura elettrica o elettronica inerente l'attività dell'ufficio e/o dello studio.

- per **"Cose Particolari"**: archivi, documenti, registri, disegni, modelli, microfilm, fotocolor, cliché, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed elaboratori elettronici;
- per **"Incendio"**: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;
- per **"Esplosione"**: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;

- per **"Implosione"**: repentino cedimento di contenitori o corpi per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna;
- per **"Scoppio"**: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo o del colpo d'ariete non sono considerati scoppio;
- per **"Bang Sonico"**: onde acustiche provocate da un aeromobile nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica;
- per **"Incombustibili"**: le sostanze che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
- per **"Primo rischio assoluto"**: forma di assicurazione in base alla quale la Compagnia risponde dei danni sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale.

#### C<sub>2</sub>) TUTELA GIUDIZIARIA

- per **"Sinistro"**: il fatto che genera la controversia;
- per **"Spese legali peritali"**: le spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza.

*Restano escluse dall'assicurazione:* le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

## Assicurati

### ASSICURATI

L'assicurazione si intende prestata a favore di tutti gli INGEGNERI ed ARCHITETTI iscritti nei ruoli di Inarcassa in quanto titolari di partita Iva ed iscritti al relativo albo professionale, che aderiscono alla polizza-convenzione nel rispetto delle modalità previste nella convenzione stessa.

La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dai ruoli della Cassa come sopra definiti, con effetto dalla data stessa di cancellazione.

In tal caso la Compagnia provvederà a rimborsare la parte di premio, al netto di imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### STUDI ASSOCIATI, SOCIETÀ PROFESSIONALI E SOCIETÀ DI INGEGNERIA

L'assicurazione si intende prestata sia a favore del Contraente quale Studio Associato, Società Professionale o Società di ingegneria,

sia a favore dei professionisti - titolari e/o dipendenti del Contraente - che svolgono l'attività descritta in polizza per conto del Contraente stesso.

La garanzia può essere estesa unicamente alla totalità dei soci/associati che esercitano anche autonomamente l'attività professionale (p.iva, cf. ...); tale estensione sarà operativa a condizione che il Contraente, oltre a dichiarare gli introiti relativi allo studio associato/società professionale/società di ingegneria dichiarati:

- l'ammontare totale degli introiti fatturati da tutti i soci/associati che hanno posizione economica autonoma (p.iva, cf. ...);
- il numero di tutti i soci/associati che hanno posizione economica autonoma (p.iva, cf. ...).

**In alternativa ogni singolo socio con posizione economica autonoma, potrà attivare la copertura personale attraverso la normale procedura di adesione prevista per il singolo professionista.**

# **Responsabilità civile professionale**







# Responsabilità civile professionale “Inarcassa”

## ATTIVITÀ ASSICURATA (Base/Estesa)

LA GARANZIA DI POLIZZA SI INTENDE VALIDA PER IL RISCHIO RELATIVO ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE CHE OGNI ASSICURATO INDICA NELLA SCHEDE DI ADESIONE

### ATTIVITÀ BASE

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore **delle seguenti opere**, così come definite e regolate dall'art. 14 - legge 143 del 2/3/49 avente come titolo “approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”:

- a) costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative (classe I);
- b) impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali o a costruzioni o gruppi di costruzioni civili (classe III);
- c) impianti elettrici (classe IV);
- d) impianti per la provvista, condotta e distribuzione di acqua, fognature urbane (classe VIII);
- e) strutture metalliche e strutture lamellari.

Sono inoltre comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.

### ATTIVITÀ ESTESA

Ingegnere/architetto, libero professionista, progettista, direttore dei lavori e/o collaudatore **di tutte le opere** previste dall'art. 14 - legge 143 del 2/3/49 avente come titolo “approvazione della tariffa professionale di ingegnere ed architetto”, comprese le prestazioni professionali relative alle attività urbanistiche di cui alla legge 1150/1942 e successive leggi regionali.

Restano comunque escluse le seguenti opere:

- a) lavori subacquei;
- b) gallerie (sono comunque compresi i sottopassi pedonali);
- c) dighe.

L'assicurazione - sia nell'ipotesi di *attività base* che di *attività estesa* - è prestata anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'attività di consulenza, compreso il rilascio di certificazioni, dichiarazioni e/o relazioni in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività.

L'assicurazione è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo ordine, sia titolare di partita Iva e svolga l'attività nel pieno rispetto delle leggi e/o dei regolamenti che la disciplinano.

## GARANZIA OPERANTE (A-B-C)

SI INTENDE OPERANTE LA GARANZIA ESPRESSAMENTE SCELTA DALL'ASSICURATO NELLA SCHEDE DI ADESIONE E RIPORTATA IN POLIZZA

### GARANZIA A

#### A.1 Garanzia danni corporali e danni materiali

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questo sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);
- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti delle imprese esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3).

**A.2 Rischi esclusi (Garanzia A)**

*Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:*

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

*L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:*

- c) da furto;
- d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato;
- e) a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- h) conseguenti ad attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- i) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- j) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- k) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- m) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo.

*L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:*

- n) di qualunque natura, comunque ocasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- o) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

**GARANZIA B****B.1 Garanzia danni corporali e danni materiali**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di *danni corporali e danni materiali* involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);
- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedi-

mento, franamento o vibrazione del terreno;

- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'impresa esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3);
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (vedi c.p. 11);
- s) danni a cose in consegna/custodia (vedi c.p. 12);
- t) attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (vedi c.p. 13).

**B.2 Garanzia perdite patrimoniali**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) stime e valutazioni economiche nonché visure e ricerche catastali;
- b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- c) accatastamento delle opere realizzate;
- d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;
- f) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;
- g) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da furto, rapina o incendio;
- h) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- i) contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

**B.3 Rischi esclusi (Garanzia B)**

*Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:*

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

*L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:*

- c) da furto;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interru-

zione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- g) conseguenti ad errato trattamento dei dati personali;
- h) derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alla necessità cui sono destinate, sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse;
- i) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- j) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;
- k) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio;
- l) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo;
- o) da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- p) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni e/o perizie;
- q) da perdite patrimoniali conseguenti a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

*L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:*

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

#### **B.4 Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norme di legge e/o regolamenti**

A deroga di quanto previsto dall'art. B.3 Esclusioni lettera p), la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione al rilascio di certificazioni, dichiarazioni nonché perizie previste da norme di legge e/o regolamenti, comunque previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività quali:

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico 37/2008).

### **GARANZIA C**

#### **C.1 Garanzia danni corporali e danni materiali**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi

di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) (vedi c.p. 1);
- b) conduzione e proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti;
- c) responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere;
- d) responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere;
- e) uso di sistemi di elaborazione elettronica;
- f) responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere;
- g) danni a cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori, alle condutture ed impianti sotterranei nonché a quelli dovuti a cedimento, franamento o vibrazione del terreno;
- h) danni subiti dai titolari e/o dipendenti dell'impresa esecutrici i lavori di costruzione;
- i) danni a macchinari, attrezzature, materiale e strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere;
- j) responsabilità civile personale dei dipendenti (vedi c.p. 5);
- k) committenza auto (vedi c.p. 6);
- l) sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (vedi c.p. 7);
- m) danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all'I.N.A.I.L. (vedi c.p. 4);
- n) attività complementari (vedi c.p. 8);
- o) danni derivanti da inquinamento accidentale (vedi c.p. 10);
- p) danni cagionati e/o subiti dalle opere edili progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 2);
- q) danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature, progettate/collaudate e/o di cui l'Assicurato ha svolto l'attività di direzione lavori (vedi c.p. 3);
- r) danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato (vedi c.p. 11);
- s) danni a cose in consegna/custodia (vedi c.p. 12);
- t) attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (vedi c.p. 13).

#### **C.2 Garanzia perdite patrimoniali**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in polizza nonché di attività diverse da quelle di progettista/direttore dei lavori/collaudatore, comunque previste dall'ordinamento professionale e conseguenti all'attività prestata dall'Assicurato quale libero professionista.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- a) stime e valutazioni economiche nonché visure e ricerche catastali;
- b) assistenza e consulenza alle procedure di perfezionamento delle fonti di finanziamento, ivi compresa la redazione di documentazione tecnico-economica e finanziaria necessaria per la richiesta di finanziamento;
- c) accatastamento delle opere realizzate;
- d) consulenza per pratiche amministrative, licenze, concessioni e permessi;
- e) consulenza ed assistenza per pratiche di condono;

- f) esercizio di attività contabili e fiscali, compresa la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi alla commissione tributaria;
- g) smarrimento, distruzione e deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore, non derivanti da furto, rapina o incendio;
- h) multe o ammende, sanzioni fiscali, amministrative e pecuniarie in genere inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso;
- i) contabilità, misure dei lavori svolte nell'ambito dell'incarico di direttore dei lavori e relative allo stato di avanzamento dei lavori stessi.

### C.3 Rischi esclusi (Garanzia C)

*Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:*

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) le persone soggette all'obbligo di assicurazione I.N.A.I.L. che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio.

*L'assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri:*

- c) da furto;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo l'ipotesi di inquinamento accidentale (c.p. 10); ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, ad eccezione del rischio "committenza auto";
- f) relativi a lavori che non rientrano nelle competenze professionali dell'Assicurato stabilite da leggi e/o regolamenti;
- g) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili;
- h) relativi a spese di riprogettazione e/o maggiori costi sostenuti per varianti;
- i) derivanti dalla mancata o insufficiente stipulazione di polizze, nonché mancato o ritardato pagamento del relativo premio;
- j) se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o legale rappresentante;
- k) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) derivanti da smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, preziosi o titoli al portatore;
- m) verificatisi in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo;
- n) da perdite patrimoniali conseguenti a certificazioni, dichiarazioni e/o perizie;
- o) da perdite patrimoniali conseguenti a mancata rispondenza;
- p) da errato trattamento dei dati personali;
- q) da perdite patrimoniali derivanti da errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, salvo quanto previsto dalla condizione particolare 9).

*L'assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri:*

- r) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- s) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici.

### C.4 Garanzia Certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norme di legge e/o regolamenti

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. n), la Compagnia

si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in relazione al rilascio di certificazioni, dichiarazioni nonché perizie previste da norme di legge e/o regolamenti, comunque previste dall'ordinamento professionale, in merito alle opere di cui alla descrizione dell'attività.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo la garanzia comprende:

- certificazioni e dichiarazioni in ambito acustico (legge 447/1995 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in ambito energetico (decreto legislativo 192/2005 modificato dal D.Lgs. 311/2006 e successive modifiche ed integrazioni);
- certificazioni e/o dichiarazioni in merito agli impianti interni ad edifici (d.m. sviluppo economico 37/2008).

### C.5 Garanzia mancata rispondenza

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. o), la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di gravi difetti delle opere progettate e/o dirette, che rendano l'opera inidonea all'uso e/o necessità a cui è destinata, in conseguenza di errata interpretazione delle disposizioni o norme relative a regolamenti edilizi od in conseguenza di errori di progettazione e/o direzione. Sono compresi i costi necessari sostenuti per rendere le opere a norma dei regolamenti sopra citati, escluse comunque le spese per migliorie.

La garanzia è operante per i gravi difetti riscontrati dopo la data di compimento delle opere (vedi relativa definizione in specifica clausola di cui alle "condizioni generali"), ma non oltre 360 giorni dopo tale data, comunque durante la validità della presente polizza o di altro contratto Rc professionale in corso con la Compagnia, emesso successivamente senza soluzione di continuità, e sempreché sia operante la presente estensione.

### C.6 Garanzia errato trattamento dei dati personali

A deroga di quanto previsto dall'art. C.3 lett. p), l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

### C.7 Garanzia mancata applicazione delle normative speciali in zone sismiche legalmente riconosciute (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelto il massimale super)

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera g) dell'art. C.3 - che si intende per il resto richiamato e operante - del normativo di polizza si precisa che la garanzia comprende i danni materiali e diretti manifestatisi in occasione di terremoto (evento) derivanti unicamente dalla mancata applicazione delle normative speciali antisismiche vigenti per tutto il territorio nazionale e che regolano la progettazione e la costruzione delle opere nelle zone sismiche riconosciute per legge.

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre due anni prima della data di effetto della presente polizza, ciò a parziale deroga di quanto previsto all'art. "Inizio e termine della garanzia" delle Condizioni Generali confermando quant'altro previsto dall'articolo stesso.

La presente estensione di garanzia si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni e fino alla concorrenza di un massimale di € 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo indipendentemente dalla data di richiesta risarcimento danni presentata all'Assicurato, e sempre che il sinistro sia denunciato alla Compagnia nel rispetto di quanto previsto all'articolo "Inizio



e Termine della Garanzia” delle condizioni generali. Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all’interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di 350.000,00 €.

Oltre alle esclusioni previste all’art. C.3 “Rischi esclusi”, non rientrano in alcun modo nella presente garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli errori progettuali, di direzione lavori e/o collaudo, l’errata interpretazione di vincoli urbanistici regolamenti edilizi locali e altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità, i danni derivanti da applicazione errata e/o incompleta delle norme speciali antisismiche.

## MASSIMALI ASSICURATI PER OGNI POLIZZA

• **MASSIMALE BASE € 1.250.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

### Sottolimiti

#### GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.250.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 100.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

• **MASSIMALE MEDIO € 2.000.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

### Sottolimiti

#### GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.000.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 375.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

• **MASSIMALE SUPER € 2.750.000,00 per anno assicurativo**, fermi comunque i sottolimiti di seguito riportati nonché altri importi previsti in polizza per specifiche garanzie.

### Sottolimiti

#### GARANZIA DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza del massimale di € 2.750.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 525.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA CERTIFICAZIONI, DICHIARAZIONI E/O PERIZIE PREVISTE DA NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 200.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA MANCATA RISPONDEZZA

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 275.000,00 per anno assicurativo.

#### GARANZIA MANCATA APPLICAZIONE DELLE NORMATIVE SPECIALI CHE REGOLANO LA PROGETTAZIONE DI OPERE IN ZONE SISMICHE

(operante solo nell’ipotesi in cui venga scelta la garanzia C).  
L’assicurazione si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 750.000,00 per uno o più eventi manifestatisi nello stesso anno assicurativo (art. C.7). Relativamente alle opere non pubbliche la garanzia è prestata all’interno del suddetto massimale, ma con un sottolimito di € 350.000,00.

L’assicurazione è operante con applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che ha subito danni.

## FRANCHIGIE

### Franchigie

L’assicurazione si intende prestata con l’applicazione delle seguenti franchigie sulla base delle opzioni esercitate dall’Assicurato:

**FRANCHIGIA BASE:** per ogni sinistro: € 17.500;  
**FRANCHIGIA RIDOTTA:** per ogni sinistro: € 7.500.

Per le sotto indicate garanzie:

- perdite patrimoniali (artt. B.2 e C.2);
  - certificazioni, dichiarazioni e/o perizie previste da norma di legge e/o regolamenti (artt. B.4 e C.4);
  - mancata rispondenza (art. C.5);
  - errato trattamento dei dati personali (art. C.6);
  - errata interpretazione dei vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (c.p. 9);
  - attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (c.p. 13);
- scoperto pari al 20% di ogni sinistro con un minimo non indennizzabile pari alla franchigia opzionata (base o ridotta) ed un massimo di euro 25.000,00.

Per la garanzia “Mancata applicazione delle normative speciali che regolano la progettazione di opere in zone sismiche” è prevista l’applicazione di una franchigia di € 50.000,00 per ogni opera progettata che abbia subito danni.

## CONDIZIONI GENERALI

### INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

Premesso quanto previsto nella Sezione “Norme generali” all’articolo “adesione alla proposta di assicurazione: pagamento del premio, effetto e durata dell’assicurazione” si conviene quanto segue:

a) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell’assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non anteriormente a 10 anni prima della stipulazione della polizza, e comunque denunciati alla Compagnia durante la validità della stessa o di altro contratto R.C. Professionale in corso con la Compagnia, emesso successivamente senza soluzione di continuità, fermi comunque i termini per la denuncia sinistri previsti in polizza.

L’Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale ai fini della validità della garanzia - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza.

b) È tuttavia facoltà dell’Assicurato - o i suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell’attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall’albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio che verrà calcolato dalla Compagnia.

### DATA DI COMPIMENTO DELLE OPERE, IMPIANTI, MACCHINARI ED APPARECCHIATURE

Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature al committente;
- uso delle opere, impianti, macchinari ed apparecchiature secondo destinazione.

### VALIDITÀ TERRITORIALE

L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea e per i sinistri verificatisi in tali Paesi.

### VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

Nel caso di responsabilità solidale, l’assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.

### PLURALITÀ DI ASSICURATI

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

### ESISTENZA DI ALTRA COPERTURA ASSICURATIVA DI R.C. PROFESSIONALE

Qualora esista altra copertura assicurativa da chiunque stipulata che garantisca la responsabilità civile professionale dell’Assicurato, la presente polizza si intende prestata a secondo rischio, e ciò in eccedenza ai massimali garantiti da detta altra polizza, e fino alla concorrenza della somma assicurata con il presente contratto.

Resta inteso comunque che nel caso di non operatività dell’altra assicurazione, la presente polizza si intende operante a primo rischio.

Nell’ipotesi in cui la presente polizza operi a secondo rischio, la garanzia si intende prestata senza l’applicazione di scoperti o franchigie.

### CALCOLO DEL PREMIO

Ai fini del calcolo del premio il Contraente (singolo professionista, studio associato, società di professionisti, società di ingegneria) deve dichiarare l’esatto importo degli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) relativi all’anno solare precedente.

Per gli studi associati, società professionali e società di ingegneria, tale premio non potrà essere inferiore al premio minimo calcolato su un importo introiti convenzionalmente convenuto pari ad euro 50.001,00.

Nel caso in cui l’assicurazione sia estesa alla attività professionale autonoma di tutti i singoli soci/associati, ai fini del calcolo del premio dovrà essere dichiarato l’ammontare totale dei relativi introiti oltre a quello dichiarato dal Contraente (studio associato, società professionale, società di ingegneria). Il premio verrà calcolato sulla somma di tali introiti anche se convenzionalmente convenuti.

Nel caso di nuova attività dovrà essere dichiarato il monte introiti preventivato per l’attività relativa ad un periodo di 12 mesi fermo il premio minimo di cui sopra per studi associati, società professionali e società di ingegneria.

### ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL’IMPORTO DEGLI INTROITI

Premesso che all’atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di Iva, contributi previdenziali e rimborsi spese documentate) relativi al precedente anno solare corrispondono all’importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:

- a) nel caso di rinnovo della polizza l’Assicurato è tenuto a compilare una nuova scheda di adesione indicando il nuovo importo di introiti ed a pagare il relativo premio in base alla tariffa in vigore;
- b) se al momento del sinistro l’importo degli introiti relativi all’anno solare precedente risulta compreso in una fascia superiore a quella dell’importo dichiarato in polizza, l’indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all’art. 1898 del Codice Civile;
- c) la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire a semplice richiesta i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

### CONDIZIONI VALIDE QUALORA INDICATE NELLA GARANZIA SCELTA DALL’ASSICURATO

#### 1) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI SOGGETTI ALL’ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.O.) - COMPRESO DANNO BIOLOGICO (sempre operante)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) Ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124 (rivalso I.N.A.I.L. e maggior danno)

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordina-

ti) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n. 38 del 23/2/2000.

La Compagnia quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti.

**B) Ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)**

a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma A) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali).

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

**C) Buona fede I.N.A.I.L.**

L'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

**D) Rivalsa I.N.P.S.**

L'assicurazione R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.

**2) DANNI CAGIONATI O SUBITI DA OPERE DI EDILIZIA (sempre operante)**

L'assicurazione comprende i danni cagionati o subiti dalle opere per le quali l'Assicurato ha svolto attività di progettazione, direzione lavori e collaudo, verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all'art. "inizio e termine della garanzia" delle condizioni generali.

Limitatamente ai danni subiti dalle opere in costruzione e/o costruite, nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono o si sono eseguiti i lavori, la garanzia è operante solo se conseguente a:

- rovina totale delle opere;
- rovina o gravi difetti di parte delle opere destinate per loro natura a lunga durata, che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera.

Si precisa inoltre che sono comprese le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità, solidità e durata dell'opera determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o di parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Compagnia.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un collegio di tre periti nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del tribunale avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il collegio.

Questo risiede, a scelta della Compagnia, presso la direzione della Compagnia stessa o presso la sede dell'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il perito da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze del terzo perito.

Le decisioni del collegio peritale sono prese a maggioranza dei voti con dispensa da ogni formalità di legge e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei periti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

**3) DANNI SUBITI DA IMPIANTI, MACCHINARI, APPARECCHIATURE (sempre operante)**

La garanzia comprende i danni subiti da impianti, macchinari ed apparecchiature progettati, collaudati e/o di cui l'Assicurato ha ese-

guito la direzione lavori, esclusivamente a seguito di scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito.

La garanzia vale per i danni verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro due anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all'art. "inizio e termine della garanzia" delle condizioni generali.

Sono esclusi i danni da scoppio a seguito di gelo nonché le spese di miglioria.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per anno assicurativo.

**4) ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI NON SOGGETTI ALL'ASSICURAZIONE DI LEGGE CONTRO GLI INFORTUNI (R.C.I.)**

(sempre operante)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.

**5) RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI (sempre operante)**

L'assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali.

Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall'art. 583 C.P.

**6) COMMITTENZA AUTO (sempre operante)**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all'Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locali.

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**7) INTERRUZIONE O SOSPENSIONE, MANCATO O RITARDATO INIZIO DI ATTIVITÀ DI TERZI**

(sempre operante)

L'assicurazione comprende i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 250.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

**8) ATTIVITÀ COMPLEMENTARI (sempre operante)**

L'assicurazione comprende anche la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi (compresi dipendenti sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 n. 1124) per i danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) servizi di sorveglianza, anche armata;
- b) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
- c) proprietà o uso di cani;
- d) proprietà ed uso di velocipedi in genere;
- e) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, targhe, cartelli



- pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
- f) proprietà e gestione nell'ambito dell'ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
- g) utilizzazione di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, degli spazi esterni di pertinenza dell'ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
- h) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- i) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- j) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche e serbatoi di carburante;
- k) committenza dei rischi su elencati.

**9) ERRATA INTERPRETAZIONE DI VINCOLI URBANISTICI, REGOLAMENTI EDILIZI LOCALI E DI ALTRI VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ** (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C)

A deroga di quanto previsto dalla specifica esclusione di polizza (artt. B.3 e C.3), la garanzia comprende le perdite patrimoniali relative a errata interpretazione di vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali ed altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

La garanzia è prestata esclusivamente per i seguenti casi:  
 – sanzioni inflitte ai Clienti dell'Assicurato;  
 – spese di frazionamento e/o nuovo calcolo di millesimi nonché spese di registrazione al catasto.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 100.000,00.

**10) INQUINAMENTO ACCIDENTALE** (sempre operante)

La garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinari ed apparecchiature.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

**11) DANNI DA INCENDIO** (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C)

L'assicurazione comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da Lui detenute, fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

**12) COSE IN CONSEGNA O CUSTODIA** (operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C)

L'assicurazione comprende i danni a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, detenga o usi a qualsiasi titolo.

La presente garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo di € 250.000,00.

Sono esclusi i danni da furto ed incendio nonché quelli alle apparecchiature derivanti da deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale del loro uso, nonché quelli derivanti da omessa manutenzione.

**13) ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEL D.Lgs. 81/2008**

(operante solo nell'ipotesi in cui venga scelta la garanzia B o C)

**A) Descrizione del rischio**

L'assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività:

A1) *consulenza ecologica ed ambientale*: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore);

A2) *igiene e sicurezza del lavoro*: igiene del lavoro (rumori,

microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/2008 - e successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione di piani per l'evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli);

A3) *responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e/o coordinatore per l'esecuzione dei lavori* come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 81/2008 (e successive modifiche e/o integrazioni).

**B) Oggetto dell'assicurazione**

**B1) SEZIONE DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell'attività descritta al precedente comma A).

L'assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste di rivalsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito la propria attività professionale e conseguenti ad errore e/o omissione nell'espletamento del mandato.

L'assicurazione comprende anche l'azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o assistenza (I.N.P.S. - I.N.A.I.L. - Aziende USL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di danni imputabili a responsabilità dell'Assicurato, accertata con sentenza passata in giudicato.

**Limiti di indennizzo**

L'assicurazione di cui alla presente sezione B1) si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale annuo pari al 50% di quello indicato in polizza per la garanzia "danni corporali e danni materiali".

**B2) SEZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all'attività descritta al precedente comma A).

La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi:

- a) sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l'Assicurato ha fornito l'attività descritta nella presente condizione particolare;
- b) danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio;
- c) interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall'Assicurato nell'espletamento dell'attività descritta in polizza;
- d) mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l'attività descritta in polizza.

**Limiti di indennizzo**

L'assicurazione di cui alla presente sezione B2) si intende prestata nell'ambito del massimale previsto in polizza per la garanzia "perdite patrimoniali".

**C) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti**

La validità della garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato e/o le persone che svolgono l'attività prevista dalla presente condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti che disciplinano l'esercizio di tale attività.



# Rischi accessori





**L'ASSICURAZIONE SI INTENDE PRESTATATA ALLE CONDIZIONI PREVISTE  
NELLA GARANZIA SCELTA DALL'ASSICURATO ED INDICATA  
NEL CERTIFICATO D'ADESIONE**

**GARANZIA BASE**

<i>Rischi assicurati</i>	Somma assicurata (in Euro)
• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	12.500,00
• Ricorso terzi	150.000,00
• Tutela Legale	12.500,00

**GARANZIA SUPER**

<i>Rischi assicurati</i>	Somma assicurata (in Euro)
• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	25.000,00
• Ricorso terzi	250.000,00
• Tutela Legale	25.000,00

**GARANZIA EXTRA-SUPER**

<i>Rischi assicurati</i>	Somma assicurata (in Euro)
• Incendio contenuto dello studio (a primo rischio assoluto)	25.000,00
• Ricorso terzi	250.000,00
• Tutela Legale	25.000,00
• Interruzione dell'attività professionale	75,00

# Incendio

## GARANZIE INCENDIO

### RISCHI ASSICURATI

La Compagnia nella forma “primo rischio assoluto”, indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate (contenuto dello studio), anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **Incendio**
- b) **Fulmine**
- c) **Urto di veicoli di terzi, bang sonico, caduta di aeromobili o di loro parti o di cose trasportate, caduta di satelliti o di corpi celesti.**

#### d) **Esplosione, implosione, scoppio**

*Con esclusione dei danni:*

- da ordigni esplosivi;
- a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetti dei materiali.

#### e) **Acqua condotta**

Fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti in genere.

*Con esclusione:*

- dei danni da traboccamenti, rigurgiti o rotture di fognature;
- delle spese per la demolizione e ripristino di parti del fabbricato e degli impianti, sostenute al solo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento d'acqua.

*La garanzia è prestata con la franchigia di € 60,00 per sinistro.*

#### f) **Fumo**

Fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti assicurati, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.

#### g) **Eventi Speciali**

**EVENTI SOCIO - POLITICI E DOLOSI**

Scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici e dolosi, terrorismo o sabotaggio.

*Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furto.*

*La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro.*

**EVENTI ATMOSFERICI**

Grandine, uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinata, tromba d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da una violenza tale che ne sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

Acqua penetrata all'interno dei locali esclusivamente attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, alle pareti, ai serramenti, causate dagli eventi sopradetti.

L'assicurazione comprende i danni causati da sovraccarico di neve.

*Con esclusione dei danni:*

- a vetrate, lucernari, tettoie, pannelli solari;

- da infiltrazioni, umidità, stillicidio;
- da acqua penetrata attraverso aperture lasciate senza protezione;
- da formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- da allagamenti, mareggiate, frane e slavine.

*La garanzia è prestata con la franchigia di € 250,00 per sinistro.*

Sono inoltre in garanzia:

#### h) **Colpa grave**

I danni derivanti dagli eventi garantiti dalla presente polizza e determinati da colpa grave.

#### i) **Guasti arrecati dai soccorritori**

Allo scopo di impedire o limitare i danni causati dagli eventi garantiti a termini di polizza.

#### j) **Le spese di demolizione, sgombero, trasporto, rimozione e ricollocamento**

Le spese ragionevolmente sostenute a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO per:

- demolire, sgomberare e trasportare a discarica i residui del sinistro;
- rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per consentire il ripristino dei locali.

*La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate per il CONTENUTO ed in eccedenza alle somme stesse.*

#### k) **Ricorso terzi**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini della garanzia INCENDIO. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

*L'assicurazione non comprende i danni:*

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

*Non sono comunque considerati terzi:*

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa

dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

### l) Spese di ricostruzione di cose particolari

Qualora distrutti o danneggiati da un evento garantito dalla garanzia INCENDIO, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata e nella forma "a primo rischio assoluto", le spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento DI COSE PARTICOLARI, nonché le spese necessarie ed effettivamente sostenute per la ricostruzione dei dati memorizzati nei supporti del sistema elettronico.

Dette spese sono indennizzabili anche se le cose particolari, colpite da evento garantito a termini del presente settore di polizza, si trovano presso gli uffici e/o sedi dei consulenti fiscali, tecnici, legali ed amministrativi dell'Assicurato.

La presente garanzia si intende prestata fino ad un massimo indennizzo di € 2.500,00 per anno assicurativo.

### RISCHI ESCLUSI

*Sono esclusi i danni:*

- a) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni

- provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) da smarrimento, furto o tentato furto delle cose assicurate;
- d) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- e) causati da gelo;
- f) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inondazione, alluvione e maremoto;
- g) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, degli amministratori, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

## TERZI INTERESSATI

La presente polizza è stipulata dal Contraente in suo nome e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

# Tutela legale

## GARANZIA TUTELA LEGALE

### RISCHI ASSICURATI

La Compagnia assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia pattuito, le SPESE LEGALI E PERITALLI, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi a seguito di fatti involontari connessi all'attività dichiarata in polizza.

La copertura è prestata a condizione che l'Assicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ed iscrizioni previste dalla legge per l'esercizio della attività professionale dichiarata in polizza. La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro matricola e dei familiari che con lui collaborano all'esercizio dell'attività dichiarata in polizza. Nel caso di controversie tra Assicurati con la presente polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

*La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:*

#### a) **Danni subiti**

Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti - colposi o dolosi - di altri soggetti.

#### b) **Danni causati**

Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti colposi dell'Assicurato, compreso l'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

La garanzia tutela l'Assicurato anche per le controversie relative a fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

#### c) **Difesa penale**

Difesa penale per reato colposo o contravvenzione.

#### d) **Rapporti di lavoro**

Controversie individuali di lavoro relative ai propri dipendenti iscritti a libro matricola.

#### e) **Locali ad uso ufficio/studio**

Controversie relative alla locazione ed alla proprietà dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività.

#### f) **Inadempienze contrattuali**

Controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, per le quali il valore di lite non sia inferiore a € 1.500,00.

#### g) **Danni ambientali**

Controversie relative a sinistri di inquinamento.

### RISCHI ESCLUSI

*La garanzia non è operante per le controversie:*

- a) derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, salva l'ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giudicato;
- b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato;

- c) inerenti al recupero di crediti;
- d) relative a rapporti tra soci, amministratori, associati quando il Contraente è una Società o uno Studio associato;
- e) di natura contrattuale nei confronti della Compagnia;
- f) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria in merito agli adempimenti in materia assicurativa e previdenziale;
- g) relative a sinistri causati da esplosione o da emanazione di calore o da radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- h) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- i) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- l) derivanti da vertenze sindacali e/o di lavoro, salvo quanto previsto alla lettera d) "rischi assicurati";
- m) derivanti dall'attività di amministratore di Società e/o Enti.

### INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

#### a) **Danni subiti - Rapporti di lavoro - Locali ad uso ufficio/studio - Inadempienze contrattuali** (escluse quelle relative a prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato)

L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti ad atti o fatti originati nello stesso periodo.

#### b) **Danni causati - Difesa penale - Inadempienze contrattuali** (prestazioni professionali effettuate dall'Assicurato) - **Danni ambientali**

**b1)** L'assicurazione vale per le controversie insorte e denunciate alla Compagnia nel corso del periodo di validità dell'assicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato l'atto o il fatto che ha originato la controversia. L'Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l'efficacia del contratto - di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare controversie indennizzabili con la presente polizza.

**b2)** È tuttavia facoltà dell'Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell'attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall'albo professionale) la prosecuzione della copertura alle denunce di sinistro presentate alla Compagnia entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché relative a controversie determinate da fatti originati nel periodo di efficacia della garanzia stessa.

Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Compagnia per uno o più sinistri denunciati nei suddetti periodi di proroga. La garanzia di cui al presente punto **b2)** si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio.

- c) Qualora il sinistro si protragga attraverso più atti successivi, lo stesso si considera originato nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

### ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal Contraente o da singoli Assicurati relativa all'attività dichiarata in polizza, la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

- ad integrazione di quanto non previsto dalla suddetta assicurazione per spese di resistenza e soccombenza;
- dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddetta assicurazione di Responsabilità Civile.

### MASSIMO RISARCIMENTO

Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ogni sinistro, indipendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti, dalla durata e stato della controversia. In

nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori a due volte il massimale per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

### ESTENSIONE TERRITORIALE

L'Assicurazione vale per le controversie derivanti da inadempimenti contrattuali, extracontrattuali e violazioni della legge penale verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.

L'Assicurazione si estende anche alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi negli altri Paesi dell'Unione Europea.

### FRANCHIGIA

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia di € 2.500,00, per ogni sinistro.

## Interruzione dell'attività professionale

### GARANZIA INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE

#### RISCHIO ASSICURATO

La Compagnia garantisce l'indennità assicurata in conseguenza di:

- a) un evento dannoso che richieda la momentanea chiusura dello studio professionale per inagibilità dei locali. L'indennità viene corrisposta per il tempo strettamente necessario per la ripresa dell'attività;
- b) ricovero ospedaliero per infortunio o malattia dell'Assicurato di durata non inferiore ai 15 giorni che comporti la chiusura dello studio o renda necessaria la nomina di un sostituto per la normale prosecuzione dell'attività professionale.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto all'Assicurato od agli eredi, su presentazione della "Cartella clinica" comprovante le cause ed i giorni del ricovero. L'indennità verrà corrisposta in Italia in valuta italiana.

#### RISCHI ESCLUSI

La Compagnia non interviene per danni indiretti conseguenti a cambiamenti della costruzione, mancanza di godimento, uso locazione, profitti sperati, e per qualsiasi altro danno che non riguardi direttamente i locali adibiti a studio professionale.

La garanzia non è operante per i ricoveri determinati da malattie croniche, e per il caso che il sostituto sia socio dello Studio Associato. I sinistri devono essere denunciati per iscritto entro il termine di tre giorni.

#### INDENNITÀ ASSICURATA

€ 75,00 al giorno fino ad un massimo di 60 giorni.



# Le norme generali





## *Norme che regolano l'assicurazione in generale*

### **DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).

### **ALTRE ASSICURAZIONI**

L'Assicurato è esonerato dal dichiarare, al momento della stipula dell'assicurazione, l'esistenza di altre polizze per lo stesso rischio.

In caso di sinistro l'Assicurato è tenuto a comunicare alla Compagnia gli estremi delle altre eventuali coperture analoghe (art. 1910 cod. civ.).

### **ADESIONE ALLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE: PAGAMENTO DEL PREMIO, EFFETTO E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

L'adesione alla proposta di assicurazione può avvenire unicamente compilando in ogni sua parte il "Certificato di adesione" e versando il premio dovuto.

L'assicurazione avrà effetto a partire dalle ore 24 del giorno di valuta fissa alla Compagnia dell'esatto importo di premio da versare tramite bonifico bancario che comunque dovrà essere successivo a quello di effettuazione del bonifico.

Nel caso di pagamento di minor premio rispetto a quello dovuto, l'assicurazione si intenderà operante a partire dalle ore 24 del giorno di pagamento, con le stesse modalità, dell'integrazione del premio, che verrà richiesto dalla Compagnia.

La Compagnia si impegna ad inviare all'Assicurato il "Certificato di assicurazione" attestante l'avvenuta adesione alla polizza Convenzione.

L'assicurazione ha durata annuale e si risolve automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di alcuna comunicazione tra le parti.

La Compagnia comunque si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 (quindici) giorni successivi alla scadenza annuale.

La copertura assicurativa cessa immediatamente in caso di cancellazione del professionista dai ruoli della Cassa, così come definiti nella sezione "Assicurati", con effetto dalla data stessa di cancellazione.

Qualora la convenzione venga rinnovata anche per le annualità future alle stesse condizioni normative e di premi, o venga rinnovata a condizioni diverse, l'Assicurato verrà informato in tempo utile e potrà confermare l'adesione alla Convenzione.

Nel caso di mancato rinnovo la Compagnia ha la facoltà di pro-

porre all'Assicurato nuove condizioni che lo stesso è libero di sottoscrivere.

### **MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 cod. civ.).

### **DIMINUZIONE DEL RISCHIO**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 cod. civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

Vedere specifico Settore di polizza.

### **DISDETTA IN CASO DI SINISTRO**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Compagnia può recedere dall'assicurazione, con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

### **ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **FORO COMPETENTE**

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

### **RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## Settore sinistri

# Responsabilità civile e rischi accessori

### NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE

#### OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

- a) Agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- presentare denuncia alla Compagnia **entro 3 giorni**, preceduta da telegramma se il sinistro è mortale o di notevole gravità. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro;
  - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi per l'acquisizione degli elementi di difesa nonché, se la Compagnia lo richiede, per un componimento amichevole;
  - astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
- b) Agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i Dipendenti (R.C.O./R.C.I.) il Contraente o l'Assicurato deve:
- denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta amministrativa della direzione generale del lavoro a norma della legge infortuni, e ciò **entro 3 giorni** da quando l'Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta;
  - dare avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** dal verificarsi dell'infortunio subito dal dipendente non soggetto all'assicurazione obbligatoria (I.N.A.I.L.) o dare notizia, appena ne abbia conoscenza, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale;
  - dare comunicazione alla Compagnia - **entro 3 giorni** da quando ne ha avuto conoscenza - di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o dai suoi aventi diritto, nonché dall'I.N.A.I.L., per conseguire o ripetere risarcimenti, ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Compagnia ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato.

#### GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Compagnia assume, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

### NORME CHE REGOLANO I RISCHI ACCESSORI

#### • INCENDIO

#### OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- b) fare denuncia agli organi di polizia o alla Autorità Giudiziaria dei sinistri che possono coinvolgere responsabilità penali;
- c) conservare le tracce ed i residui del sinistro, senza avere diritto ad alcuna indennità per tale titolo;
- d) darne avviso alla Compagnia **entro 3 giorni** (immediatamente per telegramma in caso di sinistro grave); la riparazione può essere iniziata dopo aver dato l'avviso, però lo stato delle cose, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Compagnia, non può venire modificato se non nella misura strettamente necessaria al ripristino delle normali condizioni di sicurezza ed agibilità. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenisse entro otto giorni dall'avviso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato potrà prendere tutte le misure del caso;
- e) fornire alla Compagnia **entro i 5 giorni successivi**:
  - l'elenco delle cose colpite da sinistro con l'indicazione del rispettivo valore, specificando le circostanze dell'evento;
  - la copia della eventuale denuncia fatta alle Autorità.

**Successivamente**, a richiesta tanto della Compagnia che dei Periti, il Contraente o l'Assicurato deve:

- f) mettere a disposizione tutti i documenti o i mezzi di prova dell'esistenza, qualità, valore delle cose assicurate, nonché dell'avvenimento e dell'entità del danno;
- g) presentare tutti i documenti che si possono ottenere dall'Autorità pubblica in relazione al sinistro.

#### INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO O DI AVVISO

Il Contraente o l'Assicurato, che dolosamente non adempie l'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'indennità. Se il Contraente o l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, la Compagnia ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

#### ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte o distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non danneggiate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, manomette od altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro o gli indizi materiali del reato, decade da ogni diritto all'indennizzo.

#### PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

- L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
- a) direttamente dalla Compagnia, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- oppure, a richiesta di una delle Parti:
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche

prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

#### DETERMINAZIONE DEI DANNI INDENNIZZABILI

La determinazione dei danni viene eseguita secondo le norme seguenti:

– si stima l'importo totale delle spese di riparazione (valutabile secondo i costi al momento del sinistro) necessarie per riportare le cose danneggiate allo stato funzionale in cui si trovavano al momento del sinistro, o il costo di rimpiazzo a nuovo nel caso che le cose danneggiate non siano suscettibili di riparazione (un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il valore di rimpiazzo a nuovo, al momento del sinistro, delle cose danneggiate). Dalla stima anzidetta si deduce il valore ricavabile dai residui ed i costi di trasporto o dogana determinatisi fuori dal territorio dello Stato italiano. Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti a grande velocità, aerei o con mezzi di trasporto diversi dal normale.

Resta convenuto che:

- in nessun caso potrà essere indennizzato importo superiore al doppio del relativo valore effettivo, determinato al momento del sinistro, tenuto conto del deprezzamento stabilito in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause;
- il pagamento della differenza tra l'indennizzo, calcolato in base alle condizioni di polizza, e il valore effettivo di cui sopra, è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per la Compagnia, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

#### PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo viene eseguito dalla Compagnia presso la propria sede ovvero presso la sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia e sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se sull'ammontare dell'indennizzo viene notificato un atto di cessione, oppure se l'Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Compagnia, a carico di questa non decorrono interessi. La Compagnia ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, l'importo dell'indennizzo dovuto presso la Cassa Depositi o Prestiti o presso un Istituto di Credito, a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali esso è gravato.

#### • TUTELA LEGALE

#### OBBLIGHI E GESTIONE DEL SINISTRO

- a) Se l'Assicurato riceve un atto dal quale può derivare una controversia che impegni la garanzia prestata, **entro 3 giorni** dal

ricevimento, deve fare denuncia di sinistro all'Agenzia a cui è assegnata la polizza o in alternativa, dall'1-1-2010 alla Spett.le Arag Assicurazioni S.p.A. alla quale la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri "tutela legale" e, unitamente alla denuncia, deve fornire:

- una copia dell'eventuale atto da impugnare;
- una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, indicando circostanze di tempo e di luogo, i soggetti interessati, le generalità di eventuali testimoni e/o cointeressati;
- il nominativo dei legali o dei periti a cui ha assegnato la causa.

- b) Se l'Assicurato intende dar corso ad un'azione per tutelare i propri diritti in sede giudiziale o stragiudiziale, **prima di inviare il relativo atto o affrontare qualunque spesa**, deve ottenere il preventivo benestare della Compagnia, fermo restando a suo carico l'onere di interruzione dei termini di prescrizione. A tale scopo il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare denuncia all'Agenzia a cui è assegnata la polizza;
- fornire tutta la documentazione utile alla valutazione della controversia;
- fornire il nominativo dei legali o dei periti a cui intende assegnare la vertenza.

La Compagnia si impegna a far pervenire all'Assicurato, *entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro*, la propria valutazione sulla controversia e sull'opportunità di iniziare la vertenza. La Compagnia può richiedere ulteriore documentazione, in tal caso il termine di 90 giorni decorrerà dal ricevimento di detta altra documentazione.

Trascorso il suddetto termine, in mancanza di comunicazione da parte della Compagnia, l'Assicurato potrà dar corso all'azione e richiedere il rimborso delle spese legali e peritali sostenute. Nel caso in cui la Compagnia, nei termini sopraindicati, sconsigli di iniziare l'azione giudiziaria, l'Assicurato può comunque agire per proprio conto e qualora l'esito sia a lui favorevole, ha diritto al rimborso delle spese sostenute.

- c) L'Assicurato autorizza la Compagnia ad acquisire, anche direttamente dai professionisti incaricati, ogni utile informazione nonché copia di atti o documenti.
- d) Diritto di scelta: l'Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia anche in caso di conflitto di interessi con la Compagnia o di instaurazione di un procedimento giudiziario. Il diritto si estende alla scelta del perito.

#### LIQUIDAZIONE DELLE SPESE

La Compagnia liquiderà all'Assicurato, in presenza di regolare parcella, le spese legali e peritali sostenute entro il limite del massimale stabilito, anche anticipando gli importi in corso di causa. Spetta alla Compagnia quanto liquidato all'Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari, nei limiti dell'esborso sostenuto, anche in via di surroga secondo l'art. 1916 del C.C.

Per quanto riguarda l'esecuzione forzata, la Compagnia terrà indenne l'Assicurato limitatamente alle spese attinenti i primi due tentativi.

#### ARBITRATO IRRITUALE

Fermo restando il diritto delle Parti di adire agli organi di ordinaria giurisdizione, qualora insorga una controversia che abbia ad oggetto l'interpretazione, la validità e l'esecuzione del presente contratto, le Parti potranno devolvere la controversia ad un arbitro che provveda secondo equità ed in forma irrituale. L'arbitro sarà nominato, su istanza di una delle Parti, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Circonscrizione del Tribunale ove si trova la sede legale o la residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti risponde della metà delle spese dell'arbitro. Il lodo dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla nomina dell'arbitro.

## Alcune informazioni sulla polizza

### 1. Effetto e durata della garanzia

Si ricorda, come riportato nelle Norme che regolano l'assicurazione in generale, che la garanzia assicurativa ha durata di anni 1 - senza tacito rinnovo - con decorrenza dalle ore 24 del giorno di valuta ad UGF Assicurazioni dell'esatto importo di premio da versare tramite Bonifico Bancario, che comunque dovrà essere successivo a quello di effettuazione del bonifico.

### 2. Modalità di rinnovo

Preventivamente alla scadenza annua ed in tempo utile, l'Assicurato riceverà una adeguata informazione per il rinnovo della copertura assicurativa.

Al fine di agevolarlo la garanzia sarà operante per ulteriori 15 giorni dalla data di scadenza annua.

Il rinnovo della garanzia per gli anni futuri dovrà avvenire tramite una nuova esplicita adesione da effettuarsi entro i suddetti 15 giorni successivi alla scadenza di polizza (data di scadenza della garanzia) con invio di nuovo certificato di adesione regolarmente compilato in tutte le sue parti e sottoscritto dal Professionista con allegato copia dell'ordine di bonifico bancario a favore di UGF Assicurazioni.

Il certificato di adesione e la tabella premi sono consultabili presso i siti Internet Inarcassa ed UGF Assicurazioni/Unipol.

Si ricorda che tutte le Agenzie Unipol presenti sul territorio sono a completa disposizione del professionista per le operazioni di adesione alla polizza convenzione Rischio Professionale.

### 3. Cosa fare in caso di sinistro

Per garantire una adeguata assistenza in occasione del sinistro è attivata la Centrale Telefonica della UGF Assicurazioni (SERTEL) che risponde al numero verde 800.99.33.88 dal lunedì al venerdì 8.30-19.00 e il sabato 8.30-13.30.

L'operatore/trice fornirà tutte le indicazioni necessarie per istruire correttamente la pratica che verrà poi trasferita all'Ufficio Sinistri UGF Assicurazioni.

Per i sinistri relativi alla sezione "Tutela legale" la gestione è stata affidata dalla Compagnia UGF Assicurazioni S.p.A. alla Arag Assicurazioni S.p.A. alla quale sarà possibile rivolgersi in alternativa ai seguenti numeri:

telefono 045-8290411 - fax nuove denunce 045-8290557 - fax invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045-8290449.

### 4. Assistenza

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol come da elenco riportato nei siti Internet Inarcassa ed UGF Assicurazioni/Unipol;
- il sito Internet Inarcassa: [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it);
- il sito Internet UGF Assicurazioni/Unipol: [www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol);
- numero telefonico 051.5076279 UGF Assicurazioni - Gerenza Bologna nei giorni feriali lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 9.30 alle ore 12.00;
- indirizzo e-mail: [convenzione.inarcassa@ugfassicurazioni.it](mailto:convenzione.inarcassa@ugfassicurazioni.it).

### SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI E DEI RELATIVI SOTTOLIMITI IN RELAZIONE ALLE GARANZIE OPERANTI

CONDIZIONI PARTICOLARI N.	GARANZIA A	GARANZIA B	GARANZIA C
• R.C.O.	a massimale	a massimale	a massimale
• Danni cagionati subiti da opere Edilizia	a massimale	a massimale	a massimale
• 3) Danni subiti da impianti, macchinari, apparecchiature	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 4) R.C.I.	a massimale	a massimale	a massimale
• 5) R.C. personale dei dipendenti	a massimale	a massimale	a massimale
• 6) Committenza auto	a massimale	a massimale	a massimale
• 7) interruzione, sospensione, mancato o ritardato inizio attività di terzi	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 8) Attività complementari	a massimale	a massimale	a massimale
• 9) errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (danni patrimoniali)	non operante	€ 100.000	€ 100.000
• 10) Inquinamento accidentale	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
• 11) Danni da incendio	non operante	€ 250.000	€ 250.000
• 12) Cose in consegna e custodia	non operante	€ 250.000	€ 250.000
• 13) Attività previste ai sensi del D.Lgs. 81/2008 Sottolimito garanzia danni Sottolimito garanzia perdite	non operante non operante	50% massimale garanzia danni massimale perdite patrimoniali	50% massimale garanzia danni massimale perdite patrimoniali

**MASSIMALE ASSICURATO PER POLIZZA E SOTTOLIMITI PER GARANZIE OPERANTI**

RISCHI ASSICURATI	MASSIMALE BASE € 1.250.000,00	MASSIMALE MEDIO € 2.000.000,00	MASSIMALE SUPER € 2.750.000,00
<p><b>Garanzia A</b></p> <p><b>Danni corporali e Danni materiali e relative condizioni particolari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione normativa in zone sismiche</li> </ul> <p><b>Perdite patrimoniali</b> con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008 (cp. 13)</li> <li>• Certificazioni, dichiarazioni, perizie</li> <li>• Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9)</li> <li>• Mancata Rispondenza</li> <li>• Errato trattamento dei dati personali</li> </ul>	<p><b>1.250.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p><b>2.000.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p><b>2.750.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>
<p><b>Garanzia B</b></p> <p><b>Danni corporali e Danni materiali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione normativa in zone sismiche</li> </ul> <p><b>Perdite patrimoniali</b> con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008</li> <li>• Certificazioni, dichiarazioni, perizie</li> <li>• Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9)</li> <li>• Mancata Rispondenza</li> <li>• Errato trattamento dei dati personali</li> </ul>	<p><b>1.250.000</b></p> <p>escluso</p> <p><b>275.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p><b>2.000.000</b></p> <p>escluso</p> <p><b>375.000</b></p> <p><b>150.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>	<p><b>2.750.000</b></p> <p>escluso</p> <p><b>525.000</b></p> <p><b>200.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p>escluso</p> <p>escluso</p>
<p><b>Garanzia C</b></p> <p><b>Danni corporali e Danni materiali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mancata applicazione normativa in zone sismiche</li> </ul> <p><b>Perdite patrimoniali</b> con i seguenti sottolimiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perdite Patrimoniali generiche, Attività da D.Lgs. 81/2008</li> <li>• Certificazioni, dichiarazioni, perizie</li> <li>• Errata interpretazione vincoli urbanistici, regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità (cp. 9)</li> <li>• Mancata Rispondenza</li> <li>• Errato trattamento dei dati personali</li> </ul>	<p><b>1.250.000</b></p> <p>escluso</p> <p><b>275.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p><b>150.000</b></p> <p><b>150.000</b></p>	<p><b>2.000.000</b></p> <p>escluso</p> <p><b>375.000</b></p> <p><b>150.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p><b>200.000</b></p> <p><b>200.000</b></p>	<p><b>2.750.000</b></p> <p><b>750.000/opere pubbliche</b></p> <p><b>350.000/opere private</b></p> <p><b>525.000</b></p> <p><b>200.000</b></p> <p><b>100.000</b></p> <p><b>275.000</b></p> <p><b>275.000</b></p>



# Obblighi assicurativi previsti dal codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n° 109/94)

**GARANZIE OBBLIGATORIE DI RESPONSABILITÀ CIVILE A CARICO DEL PROFESSIONISTA CHE HA REDATTO IL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA, ED IN OGNI CASO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA  
(D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici)**

## PREMESSA

La normativa di cui al D.Lgs. 163/2006 si pone come disciplina organica dell'intera materia relativa ai contratti pubblici in quanto regolamenta tutte le fasi in cui si articola il processo di realizzazione dell'opera pubblica, tra cui anche la fase di progettazione, prevedendo un preciso obbligo assicurativo a carico del professionista che ha redatto il progetto posto a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva.

Vediamo nel dettaglio.

## ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'OBBLIGO ASSICURATIVO - GARANZIE ASSICURATIVE

La garanzia assicurativa trae origine dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006 e si riferisce all'ipotesi di "perdite patrimoniali" subite dall'Amministrazione Aggiudicataria consistenti in "nuove spese di progettazione" e "maggiori costi per varianti" determinate da errori imputabili a colpa professionale del progettista esecutivo.

L'obbligo assicurativo si esplica in due fasi temporalmente distinte ma collegate tra loro:

### Lettera di impegno

Il progettista incaricato della progettazione posta a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di progettazione, deve produrre una dichiarazione di una Compagnia di assicurazione contenente l'impegno a rilasciare la polizza di responsabilità professionale, richiesta dalla legge, per "Maggiori costi per varianti" e "nuove spese di progettazione", con specifico riferimento ai lavori progettati.

La lettera di impegno deve quindi essere presentata alla pubblica amministrazione nel momento in cui il progettista, che si è aggiudicato la gara di progettazione esecutiva, stipula il relativo contratto con l'amministrazione stessa.

### Polizza assicurativa

I progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara, ed in ogni caso della progettazione esecutiva, devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto (momento in cui la stazione appaltante approva il progetto e liquida la parcella al professionista) di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

Il professionista consegna il progetto alla stazione appaltante la quale lo controlla e lo verifica ed al momento della sua approvazione richiede la polizza assicurativa nel rispetto della lettera di impegno.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per le varianti di cui all'art. 132 - 1° comma - lettera e) del D.Lgs. 163/2006, resesi necessarie in corso di esecuzione dei lavori.

È necessaria una singola polizza per ogni opera, con l'intero premio pagato all'atto dell'emissione del contratto, per garantire alla stazione appaltante la certezza della validità della garanzia per l'intera durata dei lavori.

Per opportuna informazione va ricordato che all'atto della partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dei lavori di progettazione non deve essere presentata né la lettera di impegno, né tanto meno la polizza.

## LA POLIZZA

### Oggetto dell'assicurazione

La copertura assicurativa si riferisce alle perdite patrimoniali sofferte dalle Amministrazioni aggiudicatrici consistenti in:

- nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa;
- maggiori costi;

per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione dell'opera in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e dei professionisti della cui opera egli si avvale, commessi nella redazione del progetto esecutivo di cui all'incarico progettuale.

Per maggiori costi si intende la differenza tra i costi che l'Amministrazione deve sopportare per realizzare l'opera ed i costi che avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle Amministrazioni qualora per motivate ragioni affidino, con le procedure previste dalle norme di legge e/o regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

La particolarità e novità di questa polizza obbligatoria sta nel fatto che la stessa non prevede la normale copertura per danni corporali (morte e lesioni) e danni materiali (danneggiamento e distruzione di cose), ma è limitata esclusivamente alle perdite patrimoniali subite dalle Amministrazioni Pubbliche e consistenti in nuove spese di progettazione e maggiori costi per varianti determinate da errori od omissioni imputabili a colpa professionale del progettista esecutivo.

È utile per questo ricordare che le tradizionali polizze "R.C. Professionali" garantiscono la R.C. del progettista per i danni corporali ed i danni materiali cagionati a terzi e quindi non prevedono la copertura assicurativa dei rischi soggetti all'obbligo assicurativo di cui al D.Lgs. 163/2006.

La valutazione del rischio e la conseguente emissione del documento contrattuale non possono prescindere dalla conoscenza del professionista; pertanto la copertura assicurativa di legge deve essere considerata accessoria e conseguente alla polizza di responsabilità civile professionale in corso con la Compagnia.

### Massimali

Il massimale di polizza viene determinato in relazione all'importo dei lavori, in base a quanto disposto dall'art. 111 del D.Lgs. 163/2006, e più precisamente:

- **Importo lavori inferiore a 5.278.000,00 di Euro (al netto di IVA):**  
Massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 1.000.000,00 di Euro.
- **Importo lavori pari o superiore a 5.278.000,00 di Euro (al netto di IVA):**  
Massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori, con il limite massimo di 2.500.000,00 di Euro.



### CONTRAENZA DELLA POLIZZA

La polizza, nel rispetto della norma legislativa, deve essere stipulata esclusivamente dall'incaricato della progettazione dell'opera (libero professionista, singolo od associato – società di professionisti – società di ingegneria – raggruppamento temporaneo costituito da professionisti, società di professionisti o società di ingegneria – consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria).

Per ogni singolo progetto deve essere emesso specifico contratto di assicurazione.


### EFFETTO E DURATA DELLA POLIZZA

Per ciascuna opera, all'atto della approvazione del relativo progetto, il professionista che ha redatto l'elaborato progettuale dovrà richiedere specifica polizza a copertura dei rischi di progettazione, nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 163/2006.

La garanzia assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori, che il professionista dovrà confermare alla Compagnia al momento di inizio effettivo degli stessi, ed ha termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, che deve aver luogo entro 12 mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla emissione del certificato di regolare esecuzione.

### SCHEDA DI SINTESI

Al fine di facilitarne la comprensione e per fornire un utile supporto nell'individuazione degli obblighi assicurativi a carico del professionista, è stata predisposta la presente scheda di sintesi che riporta, in ordine cronologico, i vari adempimenti da rispettare per la corretta applicazione della normativa prevista dal codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006).



Riepilogo in ordine cronologico degli adempimenti del professionista:

- Il professionista partecipa alla gara di progettazione. In questa fase il professionista deve presentare nell'offerta la documentazione richiesta dall'Ente nonché indicare l'importo del suo onorario per l'esecuzione del progetto; non deve essere presentata né la lettera d'impegno né tantomeno la polizza.
- Il professionista che ha vinto la gara stipula con la stazione appaltante il contratto di progettazione. Deve presentare la lettera di impegno.
- Nel contratto di progettazione è indicata la data di consegna del progetto.
- Il professionista redige il progetto.
- Il professionista consegna il progetto – la stazione appaltante lo controlla, lo approva e liquida la parcella al professionista. Viene richiesta la polizza come conseguenza della lettera di impegno.

## Obblighi assicurativi previsti dal codice dei contratti pubblici - D.Lgs. 163/2006 (ex Legge Merloni n° 109/94)

### CRITERI TARIFFARI - CONDIZIONI SPECIALI PER GLI ISCRITTI INARCASSA

A completamento della convenzione “Inarcassa - Rischio Professionale” viene prevista e disciplinata la possibilità di assicurare anche il rischio derivante al professionista dagli obblighi di cui al D.Lgs. 163/2006.

Emerge da una relazione dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici che oltre l’80% del numero degli appalti negli Enti Pubblici è relativo a lavori di valore singolo inferiore a € 500.000,00.

Ne consegue che la necessità degli Ingegneri ed Architetti è quella di poter disporre di un partner assicurativo, presente in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, capace di fornire con tempestività quella consulenza, operativa e gestionale, necessaria per soddisfare le esigenze di chi si occupa di progettazione, soprattutto per lavori di modesta entità così capillarmente distribuiti.

La copertura assicurativa che è stata elaborata rappresenta uno strumento, semplice e di facile accesso, per la quasi totalità dei lavori appaltati dalla pubblica amministrazione, demandando a valutazioni necessariamente più dettagliate e specifiche per i lavori di importo medio alto o di particolare complessità.

Come per la polizza convenzione Inarcassa rischio professionale, i principi ispiratori della polizza Unipol sono stati:

- supporto di consulenza operativa e gestionale al professionista, tramite la rete agenziale che copre tutto il territorio nazionale;
- contenimento del costo assicurativo della singola polizza;
- rapidità nella emissione dei documenti di polizza.

Lo spirito di collaborazione che ha animato il rapporto con Inarcassa ha avuto un ruolo importante nella messa a punto delle condizioni di assicurazione predisposte che tengono conto di tutti gli elementi essenziali per la valutazione del rischio ed il calcolo del relativo premio. Questa soluzione è studiata tenendo conto delle specificità di ogni incarico professionale e della tipologia di ogni opera ed in grado di soddisfare la gran parte delle esigenze dei progettisti.

### PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA POLIZZA, OCCORRE CONSULTARE:

- sito Internet Inarcassa: [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it);
- sito Internet UGF Assicurazioni/Unipol: [www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol).

### COSA FARE PER LA STIPULA DELLA POLIZZA

Il professionista, per richiedere l’emissione dei documenti contrattuali (lettera di impegno e/o polizza), dovrà **contattare** la pro-

pria agenzia di fiducia Unipol dove ha stipulato la polizza R.C. Professionale o l’agenzia Unipol più vicina, il cui elenco è consultabile nei siti Inarcassa ed UGF Assicurazioni/Unipol, nei casi in cui egli abbia aderito alla convenzione Inarcassa direttamente.

### Lettera di impegno

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione i seguenti dati o documenti:

- numero della polizza R.C. Professionale;
- copia del contratto di affidamento dell’incarico riportante la richiesta della copertura assicurativa;
- nominativo del professionista (o professionisti nel caso in cui il progetto sia redatto da più professionisti) e relativi codici fiscali;
- estremi identificativi della stazione appaltante;
- descrizione tipologia dell’opera da progettare e relativa ubicazione;
- costo dell’opera;
- data consegna progetto;
- massimale richiesto dalla stazione appaltante.

### Polizza

Per la richiesta di emissione di tale documento contrattuale è necessario avere a disposizione, oltre ai dati previsti per l’emissione della lettera di impegno, anche i seguenti dati o informazioni:

- copia della lettera di impegno;
- data presunta inizio lavori;
- durata dei lavori;
- se svolge l’attività di Direttore Lavori;
- se ha redatto anche il progetto definitivo.

### DOCUMENTI

Al fine di una maggior chiarezza e nell’ottica di servizio, elenchiamo di seguito la documentazione che è possibile consultare nei siti Internet Inarcassa ed UGF Assicurazioni/Unipol:

- elenco classificazione dei rischi;
- lettera di impegno;
- condizioni di polizza;
- questionario.

### ASSISTENZA

Per maggiori informazioni sono a disposizione i seguenti riferimenti:

- le Agenzie Unipol sul territorio il cui elenco è consultabile nel sito Internet Inarcassa ed UGF Assicurazioni/Unipol;
- il sito Internet Inarcassa: [www.inarcassa.it](http://www.inarcassa.it);
- il sito Internet UGF Assicurazioni/Unipol: [www.ugfassicurazioni.it/unipol](http://www.ugfassicurazioni.it/unipol).

# FRA CHI MI VEDE COME CLIENTE C'È QUALCUNO CHE MI RICONOSCE COME PERSONA?

## LA NOSTRA RISPOSTA È SEI MILIONI DI VOLTE SÌ.

Non siamo grandi perché abbiamo sei milioni di clienti, lo siamo perché ogni giorno ci impegniamo a non perderne di vista nemmeno uno. L'esperienza assicurativa di Aurora e Unipol - riunite in UGF Assicurazioni e affiancate dalla solidità di UGF Banca - ci permette di offrire prodotti convenienti, soluzioni integrate e servizi innovativi all'altezza delle aspettative delle persone e delle aziende; delle loro sfide quotidiane, del loro bisogno di sicurezza, dei loro progetti per il futuro.

Per questo, quando hai al tuo fianco una realtà come UGF, il primo a guadagnarci sei tu.



A MISURA DEL TUO DOMANI.



UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201  
R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.  
Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con Prow. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione  
Albo Imprese Assicuratrici 1.00159 - Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349  
Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.

